

**Comune di Cressa**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER**  
**LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

**Art. 1**  
**Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di CRESSA della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come decreto "507".

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993.

**TITOLO I**  
**ELEMENTI DEL TRIBUTO**

**Art. 2**  
**Zone di effettuazione del servizio e di applicazione della tassa**

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1 Gennaio 1996 nelle misure ridotte stabilite dal successivo articolo 3, comma 3, rispettose del limite massimo del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del D.Lgs. 507.

**Art. 3**  
**Presupposto della Tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente articolo 2, comma 1 e 2.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero, anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'articolo 2, comma 2, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa nelle seguenti misure a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicini punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
  - In misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a mt. 500

- In misura pari al 30% della tariffa per distanze da mt. 500 e fino a mt. 1000
- In misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a mt. 1000.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando di fatto detto servizio è attuato.

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi art. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80% della tariffa ordinaria.
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilabili a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base a norme vigenti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri le modalità di smaltimento allegando la documentazione prevista dall'art. 4 lettera h, del presente regolamento.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa, ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62 comma 5, del D.Leg. 507.

Sono esclusi dalla tassa i locali adibiti a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

#### **Art. 4**

##### **Locali ed aree non tassabili**

Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree.

- a) I solai e i sottotetti di altezza media non superiore a mt. 1,50 (o di altezza media, superiore a mt. 1,50 ma non accessibili mediante una scala fissa,...).
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili.
- c) Le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo.
- d) Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzato prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo.
- e) Le costruzioni rurali ad uso abitativo di fatto non utilizzate, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
- f) I locali a celle frigorifere.
- g) I locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.
- h) I locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del D. Leg.vo n. 507/1993; la relativa intassabilità è condizionata, da parte del soggetto interessato, alla presentazione della copia (resa conforme all'originale) della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede

allo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti; di contro sono soggette alla tassa le superfici dei predetti insediamenti adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le attività vere e proprie.

- i) La parte degli impianti sportivi, riservata di norma, ai solo praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoio, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
- j) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, sacrestie ecc....), escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei Ministri di culto.

### **Art. 5** **Soggetti passivi**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

### **Art. 6** **Parti comuni all'edificio**

- 1) Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
- 2) Nel caso di inadempienza la tassa dovuta da 1° gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
  - del 10% per i condomini fino a 8 alloggi
  - del 6% per i condomini fino a 30 alloggi
  - del 2% per i condomini con oltre 30 alloggi.

L'amministratore del condominio è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio di ogni anno al Comune (Ufficio Tributi) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

### **Art. 7** **Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati**

1) Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.